



Al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare
di concerto con
Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ripartizione delle risorse finanziarie per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ai sensi dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2025, n. 101 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che ha introdotto gli articoli 20-novies.1 e 20-novies.2 nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

VISTO in particolare l'articolo 20-novies.1, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il quale prevede che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui*



Al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare

di concerto con

Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario straordinario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”

VISTO il comma 4, primo periodo, del citato articolo 20-novies.1, il quale prevede che *“Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge n. 207 del 2024, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3”;*

VISTO l'articolo 1, commi 644, 645 e 646, della sopra citata legge n. 207 del 2024, così come modificati dall'articolo 1, comma 619, lett. b) della citata legge n. 199 del 2025;

VISTA la proposta tecnica approvata dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nella seduta del 9 dicembre 2025, e trasmessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con nota del 20 febbraio 2026 indirizzata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio il sen. Nello Musumeci;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con cui è stato delegato al sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita



Al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare
di concerto con
Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ai sensi dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

SULLA PROPOSTA di riparto del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche presentata in attuazione dell'articolo novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 con nota del 20/02/2026 prot. USS_Mantovano-484;

SENTITA la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

DI CONCERTO con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 le risorse per il programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 sono ripartite secondo la tabella seguente, sulla base della proposta, citata in premessa, del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche presentata in attuazione dell'articolo novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 con nota del 20/02/2026 prot. USS_Mantovano-484:

Regione	Percentuale di riparto
Emilia-Romagna	91,9%
Marche	4,9%
Toscana	3,2%



Al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare
di concerto con
Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

2. Ferme restando le percentuali di riparto di cui al comma 1, l'assegnazione annuale delle risorse ad ogni regione è conseguente alla definizione della quota annuale dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, assegnata a tale finalità con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, in attuazione del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Il presente decreto è comunicato, ai fini di della predisposizione della proposta degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, da attuare nei territori, di rispettiva competenza interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO

DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO

PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE